



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N. 4 / 2022

Oggetto:

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento (UE) 2018/1629 (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status;
- Regolamento di esecuzione (UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

VISTI:

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione del 10 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia;
- il D.M. 7 marzo 2008 "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi";
- la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'art. 19 comma 1, che prevede la possibilità da parte delle Regioni, di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- il Manuale della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute relativo alle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici (rev. n. 2 del 21 aprile 2021);
- Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico del Ministero della Salute pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale dello stesso Ministero ;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 del Ministero della Salute inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Tenuto conto che il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 7 gennaio c.a. ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria e che successivamente sono stati confermati altri 5 casi nella stessa Provincia di Alessandria e nella Provincia di Genova;

Considerato che la Peste Suina Africana è un malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste Suina Africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con

possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF Ufficio 3 prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P con il quale è stata istituita precauzionalmente la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

Visto il resoconto prot. DGSAF N. 393 del 10/01/2022 della riunione tenutasi in data 07/07/2022 del gruppo operativo degli esperti, di cui all'articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (Nota prot. N. 17113 del 16 luglio 2021);

Visto il verbale prot. DGSAF N. 604 del 11/01/2022 della riunione l'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, tenutasi il 10/01/2022, in cui si è preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti che ha collegialmente deliberato;

Vista l'Ordinanza del Ministro (O.M.) della Salute di intesa con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022);

Preso atto dell'esito delle riunioni dell'Unità di Crisi regionale di cui alla DGR 1085/2021;

Vista la nota prot. n. 26040 del 14/01/2022 con la quale Regione Liguria ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti sul territorio regionale la comunicazione relativa all'istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi accertati di Peste suina africana;

Visto il Provvedimento del Direttore del Ministero della Salute Ufficio 3 Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana" prot. 1195 del 18/01/2022

CONSIDERATO che il D. Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii. all'art. 117 comma 1 e l'art. 32 della l. 833/78 stabiliscono che le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Attesa la necessità di avviare da subito un monitoraggio capillare del territorio per procedere alla individuazione e geo-referenziazione di eventuali carcasse di cinghiali, deceduti a causa del virus della peste suina e poter dunque ottenere celermente i dati epidemiologici propedeutici alla redazione entro 60 giorni di un Piano regionale di eradicazione della Peste suina Africana in Liguria sulla base della individuazione della reale zona interessata dalla malattia;

PRESO Atto del Decreto del Dirigente regionale n. 207 del 18/01/2022 di autorizzazione del personale incaricato dagli AATTC a percorrere il territorio della zona infetta alla ricerca delle carcasse dei cinghiali, fatta salva l'esigenza di adottare ogni utile precauzione per evitare di trasportare il virus da un luogo all'altro, nonché per limitare il disturbo alla fauna, che potrebbe favorire la dispersione dei cinghiali al di fuori dell'area infetta;

Ritenuto necessario, per una migliore attuazione, specificare alcuni aspetti applicativi della suddetta Ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali firmata il

13/01/2022 circa i divieti relativi all'attività venatoria e ad altre attività all'aperto in relazione all'epidemia di PSA in Piemonte e Liguria;

RITENUTO necessario ed urgente integrare per il territorio della Liguria misure per addivenire ad un miglior controllo della diffusione della malattia nei suini selvatici (cinghiali) ed alla protezione dei suini allevati;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) Nella zona infetta, di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche si applicano le misure previste dalle disposizioni dell'Ordinanza dei Ministri (O.M.) del 13/01/2022 e del Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022 con le seguenti specifiche:

- rimangono escluse dai divieti di cui all'art.1 c.2 della O.M. del 13/01/2022 le attività all'aperto svolte sulle strade provinciali e comunali ed in generale su tutte le strade asfaltate nonché sulle strade private necessarie per raggiungere le abitazioni, i luoghi di lavoro ed i fondi agricoli di proprietà, sulle strade necessarie a raggiungere le strutture recettive aperte al pubblico, sulle aree verdi dei centri urbani ed i relativi parchi urbani, sulle spiagge, moli e sulle strade lungomare, nonché sulle aree ricreative recintate di pertinenza dei centri abitati o comunque non in continuità con l'ambiente naturale, fermo restando il divieto di lasciare in libertà i cani ed altri animali domestici;

-rimangono escluse dai divieti di cui all'art.1 c.2 della O.M. del 13/01/2022 tutte le attività di manutenzione, monitoraggio e sorveglianza ambientale svolte dagli Enti pubblici e privati, connesse con la salute pubblica nonché le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su servizi pubblici essenziali e le attività indifferibili e urgenti di rilevante interesse pubblico svolte da Enti pubblici e privati, comunque previa adozione delle necessarie precauzioni al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA dalla zona infetta verso territori esterni alla stessa (pulizia e disinfezione delle calzature con apposito disinfettante indicato da Unità di crisi regionale, pulizia e disinfezione degli autoveicoli qualora gli stessi non possano essere lasciati su strade asfaltate);

- sono sospese per 30 giorni dalla data del presente atto le attività selvicolturali, ad esclusione dei tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Al fine di limitare il danno derivante dalla mancata attività e qualora ne ricorrano le condizioni, le epoche di taglio dei boschi cedui saranno prorogate oltre le ordinarie scadenze regolamentari di 30 giorni, con apposito provvedimento del Settore regionale competente, previa verifica delle condizioni tecniche previste;

- l'attività dei CRAS di recupero della fauna selvatica proveniente dalla zona infetta può avvenire previa autorizzazione del Servizio Veterinario della Asl competente territorialmente;

- è disposta la macellazione/abbattimento immediata dei suidi detenuti all'interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali ed ibridi e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente provvedimento;

- nella zona infetta e nella zona di cui all'art. 2 del Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022 è disposta la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno degli allevamenti familiari per autoconsumo previa visita clinica pre e post mortem da parte del servizio

veterinario delle AASSLL e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo; A tal fine sono revocate, nella zona infetta e nella zona di cui all'art. 2 del Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022, le limitazioni riguardanti il numero di capi suini macellati uso famiglia di cui al punto 3 della DGR 25/11/2011 n. 1446;

- è disposta la programmazione delle macellazioni dei suidi presenti negli allevamenti di tipo commerciale da effettuarsi comunque entro 30 giorni dal presente atto e conseguente divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente provvedimento;

- è disposta la immediata macellazione/abbattimento dei cinghiali presenti nei campi di addestramento cani, nonché il divieto di movimentazione di cinghiali catturati in aree protette diversa da quella finalizzata alla macellazione;

- è disposto l'esecuzione del controllo virologico di tutti i suidi detenuti morti e dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689;

2) Nella zona infetta, di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche al fine di meglio definire l'area effettivamente interessata dall'epidemia e potenziare la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici a partire prioritariamente dai confini della zona infetta in senso centripeto secondo le procedure già emanate dal Settore regionale competente con nota prot. n. 26040 del 14/01/2022, il personale degli AATTCC autorizzato con Decreto del Dirigente regionale n. 207 del 18/01/2022 potrà accedere e percorrere la zona infetta nei territori di rispettiva pertinenza, operando in stretto raccordo con il Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-ambientale ed in conformità a quanto previsto dal *Piano nazionale di sorveglianza e dal manuale operativo delle emergenze da Peste Suina Africana*. Per l'attività di ricerca carcasse cinghiali al di fuori delle aree venabili è attivato immediatamente il personale del Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-ambientale. E' inoltre demandato al Direttore della Vice Direzione Generale Agricoltura Risorse Naturali Aree Protette e Interne di autorizzare eventuali altre figure che possano coadiuvare il personale del Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-ambientale nel monitoraggio, attuando un coordinamento fra tutti gli enti coinvolti in tale attività. Tutta l'attività di ricerca, anche qualora non rilevi carcasse dovrà essere rendicontata dalle squadre di ricerca secondo le modalità già individuate con la nota regionale prot. n. 26040 del 14/01/2022, al fine anche di darne esito a livello ministeriale ed europeo;

3) Nella zona infetta, di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche, qualsiasi carcassa di suide deve essere segnalata alla ASL competente territorialmente nel più breve tempo possibile, al fine di procedere al successivo campionamento. La movimentazione/rimozione di carcasse di cinghiale nella suddetta zona infetta è effettuato soltanto da personale autorizzato ed individuato dalla stessa ASL. A tal fine è autorizzato il trasporto delle carcasse sospette o confermate positive all'infezione di cinghiale recuperate, tramite i mezzi individuati ed autorizzati allo scopo dalle AASSLL territorialmente competenti nonché è autorizzato lo stoccaggio temporaneo delle suddette carcasse all'interno di celle individuate e autorizzate dalle stesse AASSLL e comunicate ad A.Li.Sa., le cui condizioni di bassa temperatura garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale, anche in deroga al Reg. (CE) n.1069/2009, come disposto dall'art. 11 del Reg. (UE) 142/2011, in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata. Qualora le carcasse sospette siano posizionate in luogo non facilmente accessibile, previo campionamento da parte della stessa ASL, potrà essere valutato dalla ASL competente territorialmente il rilascio delle stesse sul luogo di rinvenimento, applicando le misure possibili per evitare contaminazione ambientale della malattia;

4) Il successivo smaltimento delle carcasse di cui al punto 3) avverrà presso i punti individuati dalla ASL competente territorialmente ad opera degli operatori autorizzati ed individuati dalla stessa ASL.

5) è sospesa per 30 giorni dalla data del presente atto la caccia in braccata e la caccia in forma vagante con cane nei comuni contermini alla zona infetta di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche;

6) Si dispone che i fondi già stanziati con il Decreto Dirigenziale (DD) della Regione Liguria n. 7638 del 13/12/2021, nonché del DD n. 2308 del 19/04/2021, limitatamente al punto 33 della DGR 195/2021, se non ancora utilizzati, siano destinati da A.Li.Sa a parziale copertura delle AASSLL e IZS PLV per le attività connesse all'attuazione di quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3);

7) L'unità di crisi regionale di cui alla DGR 1085/2021, per quanto riguarda nello specifico la gestione dell'epidemia di Peste suina africana in atto è integrato oltre che da 1 rappresentante dell'assessorato Agricoltura anche con 1 rappresentante designato da ANCI Liguria, 1 rappresentante unico designato e comunicato dagli AATTCC liguri, 1 rappresentante unico designato e comunicato dalle Associazioni escursionistiche (APS) e sportive outdoor (ASD) liguri, 1 rappresentante unico designato dalle Associazioni Venatorie regionali;

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 0,00 del 20 gennaio 2022 e ha efficacia fino a nuovo provvedimento.

MANDA

la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

al Ministero della Salute;

ai Prefetti;

ai Sindaci;

ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;

al Sindaco della Città Metropolitana;

alle Aziende ed Enti del SSR.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, 19 gennaio 2022.

Giovanni Toti



Firmato digitalmente da:
GIOVANNI TOTI
Regione Liguria
Firmato il: 19-01-2022 17:40:43
Certificato valido dal 13-10-2020 al 13-10-2023